

Comune di San Mauro Torinese

**REGOLAMENTO COMUNALE
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE
E TELECOMUNICAZIONE**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 in data 29/03/2021

INDICE

PREMESSA	3
ART.1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART.2 SITUAZIONE ESISTENTE	4
ART. 3 DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	4
ART. 4 CRITERI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	5
4.1.1 Aree Sensibili	5
4.1.2 Zone di Vincolo	5
4.1.3 Zone di Installazione Condizionata	5
4.1.4 Zone di Attrazione	6
4.1.5 Zone Neutre	6
ART. 5 DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	6
ART. 6 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI	6
ART. 7 PRESCRIZIONI TIPOLOGICO COSTRUTTIVE	6
ART. 8 PROPRIETA' COMUNALI	7
ART. 9 IMPIANTI PROVVISORI	7
ART. 10 PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.	7
10.1 CASI PARTICOLARI	8
10.2 CASI ORDINARI	8
ART. 11 CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ED ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI	9
ART. 12 - PROGRAMMA ANNUALE DEI GESTORI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	9
ART. 13 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE	10
ART. 14 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	10
ART. 15 SANZIONI	11

ART. 16 ESECUTIVITA' E NORME TRANSITORIE

11

ALL.A MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI

11

Cartografia per la localizzazione delle ubicazioni idonee all'installazione di antenne per la telefonia mobile e telecomunicazione (Scala 1:10000)

PREMESSA

Il presente provvedimento individua i criteri generali per la localizzazione degli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge Regionale 19/2004, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche, per le misure di cautela per le aree sensibili, per la definizione delle spese per attività istruttorie e di controllo, per la definizione delle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni.

Il presente documento costituisce il *Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici ex art. 8 comma 6 della L.36/2001 e art. 7 comma 1 lett. b) e c) della L.R. 19/2004.*

Il Regolamento è stato redatto ai sensi della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757 Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
- Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche
- Legge Regione Piemonte 26 aprile 2000 n.44 recante: " Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15/3/1997 n.59";
- legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".
- Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- D.G.R. n. 19-13802 del 2 novembre 2004 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione
- D.G.R. n. 112-13293 del 12 agosto 2004 D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale.

▪D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico

▪D.G.R. n. 86-10405 del 22 dicembre 2008 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica.

Art.1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale. La realizzazione e la modifica degli impianti oggetto del presente Regolamento all'interno del territorio comunale è consentita, secondo le procedure previste nel presente regolamento, in tutte le zone del territorio comunale con le limitazioni previste, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli e fatta eccezione per singoli beni classificati come aree sensibili ed a vincolo. Le localizzazioni degli impianti di telefonia mobile vengono sintetizzate nella mappa allegata al presente regolamento.

Nell'installazione dei suddetti impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente Regolamento.

La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è comunque subordinata alla condizione che, negli spazi, aperti o chiusi, di fruizione, l'esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuta entro i limiti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente.

La disciplina definita dal Regolamento si applica a tutti gli impianti fissi radioelettrici (impianti fissi emittenti segnali elettromagnetici a radiofrequenza per telefonia mobile, telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva) ad eccezione:

- degli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W e degli apparati dei radioamatori;
- degli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile.

Nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia le disposizioni del Regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

Art.2 SITUAZIONE ESISTENTE

La dislocazione degli impianti radioelettrici presenti alla data odierna sul territorio del Comune di San Mauro Torinese è riportata nella tavola allegata.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare competente, con propria deliberazione provvederà all'aggiornamento delle tavole riportanti gli impianti radioelettrici esistenti sul territorio, secondo l'effettiva evoluzione degli stessi.

Art. 3 DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni di cui al punto 2 della DGR 5 settembre 2005, n. 16-757 (di seguito denominata DGR)

Art. 4 CRITERI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle definizioni di cui sopra, individua le aree idonee ad ospitare gli impianti per la telefonia mobile.

L'installazione degli impianti per la telefonia mobile è consentita nei siti individuati specificatamente nelle planimetrie allegata quale parte integrante del presente Regolamento di cui al successivo articolo 6.

La documentazione viene allegata in conformità a quanto disposto dall'art. 3.1, comma 3 DGR 16-757/05

Ai sensi dell'art. 7, lett. b) L.R.19/04 ed in linea con quanto dettato dall'art.2 DGR 16-757/05, i criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, sono i seguenti:

- a) Aree agricole o comunque libere non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
- b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- c) Aree di rispetto cimiteriale;
- d) Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale.

L'eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e fatto salvo il criterio di minimizzazione delle esposizioni per la popolazione, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito, aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

4.1.1 Aree Sensibili

Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili, giusto riferimento Art. 38 Comma 6 DL 76/2020, convertito in Legge n.120 del 11/09/2020.

A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerati siti sensibili:

- Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze;
- Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004;
- Altre aree classificate come tali dall'Amministrazione con atto specificamente motivato

4.1.2 Zone di Vincolo

L'installazione di impianti nelle Zone di Vincolo è totalmente vietata.

4.1.3 Zone di Installazione Condizionata

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Installazione Condizionata il Comune esprimerà le eventuali prescrizioni per un

corretto inserimento del progetto nell'area in esame.

4.1.4 Zone di Attrazione

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Attrazione il Comune adotterà le condizioni agevolate stabilite negli artt.10 e 11.

4.1.5 Zone Neutre

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone Neutre, sono previste specifiche prescrizioni.

ART. 5 DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

E' fatto divieto di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella mappa delle localizzazioni allegata al Regolamento (Allegato A – Mappa delle Localizzazioni), il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori. Le strutture di cui al presente regolamento sono soggette al divieto operante nelle zone di inedificabilità assoluta.

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 6 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. Le planimetrie allegate al presente Regolamento individuano le aree idonee e localizzano gli impianti esistenti, suddivisi per gestore.
2. Gli impianti per la telefonia cellulare sono ammessi nelle aree rappresentate nella cartografia raffigurante la localizzazione delle aree idonee all'installazione di antenne per la telefonia mobile e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 7 PRESCRIZIONI TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

Le indicazioni sottoriportate individuano le caratteristiche costruttive degli impianti radioelettrici da installare nelle diverse aree normative definite dal presente Regolamento.

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;

Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;

Le caratteristiche costruttive degli impianti radioelettrici dovranno essere in ogni caso conformi agli strumenti normativi territoriali sovracomunali ed ai Piani d'Area, nonché alle norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali, delle aree protette e del paesaggio nonché al Codice della Strada. Devono essere messi in campo gli strumenti finalizzati all'utilizzo delle migliori soluzioni di mimetizzazione dell'impianto e delle indicazioni dei "Criteri ed indirizzi per la tutela del paesaggio" – Regione Piemonte.

Sono preferibili le seguenti indicazioni:

- pali, se non diversamente mascherati, in tinta grigio scuro opaco.

- antenne posizionate alla sommità del palo con ingombro orizzontale minimo possibile;
- Shelter interni ad edifici o mascherati con opportune mimetizzazioni, etc....

Art. 8 PROPRIETA' COMUNALI

Costituiscono titolo preferenziale, non vincolante, nella scelta della collocazione degli impianti.

Art. 9 IMPIANTI PROVVISORI

In caso di evento straordinario, i soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato non definitivo e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

- a) l'ubicazione dell'impianto;
- b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.

Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrato non definitivo e/o impianti provvisori necessita del parere ARPA. La durata massima di tali installazioni è vincolata alle esigenze dell'evento e comunque non può essere superiore a mesi uno, salvo rinnovo per un periodo di analoga durata.

Art. 10 PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano allo sportello unico delle attività produttive, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all'art. 9 della DGR e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

In seguito alla presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica al richiedente ed all'ARPA il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA copia dell'istanza provvista della relativa documentazione.

La domanda è formulata ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, secondo le modalità della deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2004, n. 15 – 12731 (Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici), così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 12 agosto 2004, n. 112 – 13293 (D.G.R. n. 15- 12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale).

La domanda è formulata mediante:

- istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W,
- con dichiarazione di inizio attività (DIA/SCIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi

idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W,

Per le modifiche ed implementazioni di impianti già esistenti, nei casi previsti dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 Artt. 6, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'Art. 87 del DLgs 1° agosto 2003 n. 259 e s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche), da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento al Comune ed agli altri organismi che hanno rilasciato i precedenti titoli sullo stesso impianto.

L'istanza viene presentata secondo la modulistica prevista dalla normativa vigente.

Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

Il Comune pubblicizza l'istanza di autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

10.1 CASI PARTICOLARI

- Modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto: sono escluse dalla presentazione della domanda di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie.

- Apparatì di radioamatore: i proprietari di tali apparati non sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione e trasmettono al Comune, all'A.R.P.A. e al CO.RE.COM. la comunicazione conforme allo schema riportato nella DGR 2/11/2004 n° 19-13802.

- Impianti punto – punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W: i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante compilati uniformemente agli schemi riportati nella DGR 2/11/2004 n° 19-13802. Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

- Impianti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia: trasmissione da parte dei soggetti competenti della comunicazione conforme allo schema previsto dalla normativa vigente.

10.2 CASI ORDINARI

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, e ss.ii.e mm., ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'art 11.

L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 della DGR e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

Il Comune emetterà un provvedimento di diniego, preceduto da specifico preavviso (ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.), nei seguenti casi:

1. richiesta di localizzazioni vietate indicate nel Regolamento
2. mancanza della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni (impianti per radiodiffusione);

3. mancanza del pagamento delle spese per le attività istruttorie per i casi dovuti indicati dal Regolamento
4. parere tecnico non favorevole dell'A.R.P.A.
5. parere tecnico dell'A.R.P.A. non pervenuto entro il giorno precedente la scadenza dei termini per la formazione del silenzio-assenso per l'installazione o la modifica dell'impianto radioelettrico
6. difformità costruttive dell'impianto radioelettrico in rapporto agli strumenti normativi sovracomunali e dai Piani d'Area, nonché alle norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali, delle aree protette e del paesaggio;
7. assenza del titolo di disponibilità del sito per l'installazione dell'impianto radioelettrico (siti di proprietà comunale);
8. assenza del titolo di proprietà o contratto di locazione o assenso del proprietario dell'area dove si intende installare l'impianto (siti di proprietà privata).
9. impianti non previsti nei programmi localizzativi di cui al punto 4 della DGR salvo casi in cui sussistano ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.
10. difformità da quanto disposto dal presente Regolamento Comunale.

In tutti gli altri casi non specificati nell'elenco precedente il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico in conformità dei programmi localizzativi di cui al punto 4 della DGR presentati secondo le modalità descritte nel presente regolamento

L'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività.

Il Comune pubblicizza l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'Albo Pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Il Comune trasmette all'A.R.P.A. e al CO.RE.COM copia del provvedimento autorizzativo rilasciato o del provvedimento di diniego.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

Art. 11 CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ED ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'Istanza di Autorizzazione o indicate nella DIA/SCIA.

Da tale obbligo sono esclusi:

- gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W e gli apparati dei radioamatori;
- gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile

I gestori comunicano all'Amministrazione Comunale la data di attivazione dell'impianto almeno 20 giorni prima dall'attivazione stessa.

Il Comune provvede a trasmettere all'A.R.P.A. comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

ART. 12 - PROGRAMMA ANNUALE DEI GESTORI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

L'autorizzazione comunale è rilasciata previa presentazione da parte dei soggetti aventi titolo (gestori) del programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R.19/04 e dell'art. 4 DGR 16-757/05.

La presentazione dei piani annuali delle installazioni (programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti) deve essere corredata da:

- planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
- planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti (areali di ricerca e/o proposte puntuali);

Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del personale o gruppo di lavoro appositamente definito.

I Piani annuali vengono valutati entro novanta giorni successivi al 31 dicembre, salvo altra valutazione ove il gestore avesse facoltà di avvalersi dell'integrazione trimestrale del suo programma;

Il Responsabile del Procedimento segnala ai gestori l'eventuale necessità di integrazioni alla documentazione che potrà essere richiesta una volta sola. In tal caso vengono valutati i Piani entro i 90 giorni successivi alla integrazione documentale. La documentazione andrà prodotta nel termine di 60 giorni dalla richiesta.

Il personale/progettista incaricato ha il compito di verificare:

- a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
- b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento;

Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;

I risultati della verifica, qualora prevedano implementazione del numero dei siti, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla valutazione espressa dal progettista.

I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Ufficio comunale preposto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste agli artt. precedenti ;

Piani annuali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

ART. 13 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione ed aggiornamento del presente Regolamento e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 14 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Le attività di vigilanza e di controllo, fatte salve le funzioni istituzionali assegnate all'Agenzia Regionale per l'ambiente, sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'ARPA. Gli esiti delle attività di controllo devono essere comunicati al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale ed alla Città Metropolitana di Torino. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli programmati effettuati dall'ARPA, su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso autonome azioni di monitoraggio integrativo. I controlli saranno gestiti

direttamente dall'Amministrazione comunale al fine di monitorare i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.

Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Art. 15 Sanzioni

1. Sono applicate le sanzioni previste dall'art. 15 della L. 22/02/2001 n. 36 e dall'art. 16 della L.R. 03/08/2004 n. 19. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, c. 2 della L. 36/2001, per le quali non è prevista l'oblazione in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.
2. Per le violazioni delle norme e prescrizioni del presente Regolamento sono fissate le sanzioni amministrative previste dall'art. 16 della L. R. 3 agosto 2004, n. 19.

Art. 16 ESECUTIVITA' E NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni contenute nella Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.

Allegato A - MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI